



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSA

ORDINANZA

N. 107 DEL 04/12/2018

OGGETTO:

**ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN FRAZIONE
CASTELPIETRA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la nota pervenuta in data odierna dall'Ufficio Tecnico Comunale con la quale si richiede di provvedere alla chiusura della circolazione (veicolare e pedonale) della strada comunale per Castelpietra, in seguito alla caduta di albero d'alto fusto;

Preso atto che i lavori di ripristino della carreggiata e taglio di altri n. 02 alberi, per ragioni di sicurezza, richiedono la chiusura di via Castelpietra nel tratto compreso tra il fabbricato contraddistinto col numero civico 30 e la ex Fornace sino al termine dei lavori, previsto per le ore 16 del 5.12.2018;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che da oggi e sino alle ore 16 circa del 5.12.2018, sia disposta la chiusura di via Castelpietra, nel tratto indicato in premessa, così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco;

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zona interessata a cura dell'ufficio tecnico comunale e affissione dell'ordinanza all'imbocco della via per informazione ai residenti e proprietari di autorimesse;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 04.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo